

REGOLAMENTO (CEE) N. 3750/81 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 1981

relativo al regime applicabile alle importazioni in alcuni Stati membri di pantaloni, camicie e camicette (categorie 6, 7 e 8) originari dell'Indonesia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3059/78 del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari di taluni paesi terzi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 920/81 ⁽²⁾, in particolare gli articoli 11 e 15,

considerando che l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3059/78 fissa le condizioni per stabilire limiti quantitativi; che le importazioni in alcuni Stati membri di pantaloni, camicie e camicette (categorie 6, 7 e 8), originari dell'Indonesia, hanno superato il livello di cui al paragrafo 3 dello stesso articolo;

considerando che, conformemente al paragrafo 5 di detto articolo 11, sono state notificate all'Indonesia richieste di consultazioni da ultimo in data 18 settembre e 16 novembre 1981;

considerando che con regolamenti (CEE) n. 2323/81 ⁽³⁾, (CEE) n. 2414/81 ⁽⁴⁾, (CEE) n. 2842/81 ⁽⁵⁾, (CEE) n. 3339/81 ⁽⁶⁾ della Commissione, sono stati stabiliti limiti quantitativi provvisori per l'importazione di questi prodotti in alcuni Stati membri per il 1981;

considerando che in attesa del risultato di nuove consultazioni è opportuno continuare ad assoggettare i prodotti in questione (categorie 6, 7 e 8) in questi Stati membri a limitazioni quantitative per il periodo tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 1982, nonché introdurre per lo stesso periodo limiti provvisori per l'importazione di prodotti della categoria 8 nella Repubblica federale di Germania e in Danimarca;

considerando che detti prodotti (categorie 6, 7 e 8) sono già stati subordinati a limitazioni quantitative per il 1982 in alcuni Stati membri con regolamenti (CEE)

n. 2822/80 ⁽⁷⁾, (CEE) n. 662/81 ⁽⁸⁾ e (CEE) n. 2322/81 ⁽⁹⁾ della Commissione;

considerando che, ai sensi del paragrafo 13 di detto articolo 11, il rispetto dei limiti quantitativi è garantito dal sistema di duplice controllo secondo le modalità fissate nell'allegato V del regolamento (CEE) n. 3059/78;

considerando che i prodotti in questione, esportati dall'Indonesia a decorrere dal 1° gennaio 1982 devono essere detratti dai limiti quantitativi provvisori per l'anno 1982;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato tessile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importazione in alcuni Stati membri dei prodotti delle categorie riportate in allegato, originari dell'Indonesia, è subordinata ai limiti quantitativi che figurano nello stesso allegato, fermo restando il disposto dell'articolo 2, paragrafo 1.

Articolo 2

1. L'importazione in libera pratica dei prodotti della categoria 8 di cui all'articolo 1, spediti dall'Indonesia verso la Repubblica federale di Germania e la Danimarca prima del 1° gennaio 1982 e non ancora immessi in libera pratica, è effettuata su riserva della presentazione della polizza di carico o di altro documento comprovante l'effettiva spedizione durante il periodo considerato.

2. I prodotti della categoria 8 spediti dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento dall'Indonesia verso la Repubblica federale di Germania e la Danimarca sono subordinati al sistema di duplice controllo contemplato dall'allegato V del regolamento (CEE) n. 3059/78.

⁽¹⁾ GU n. L 365 del 27. 12. 1978, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 98 del 9. 4. 1981, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 228 del 13. 8. 1981, pag. 23.⁽⁴⁾ GU n. L 237 del 22. 8. 1981, pag. 6.⁽⁵⁾ GU n. L 277 dell'1. 10. 1981, pag. 49.⁽⁶⁾ GU n. L 338 del 25. 11. 1981, pag. 7.⁽⁷⁾ GU n. L 292 dell'1. 11. 1980, pag. 52.⁽⁸⁾ GU n. L 69 del 14. 3. 1981, pag. 16.⁽⁹⁾ GU n. L 228 del 13. 8. 1981, pag. 21.

I prodotti delle categorie 6, 7 e 8 spediti dall'Indonesia negli altri Stati membri che figurano nell'allegato continuano ad essere subordinati al sistema di duplice controllo contemplato dall'allegato V del regolamento (CEE) n. 3059/78.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, tutti i quantitativi di prodotti spediti dall'Indonesia a decor-

rare dal 1° gennaio 1982 e immessi in libera pratica sono detratti dai limiti quantitativi provvisori stabiliti per il 1982.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1982.

Esso si applica fino al 31 dicembre 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1981.

Per la Commissione

Wilhelm HAFERKAMP

Vicepresidente

ALLEGATO

Categoria N.	N. della tariffa	Codice Nimexe 1982	Designazione delle merci	Stati membri	Unità	Limiti quantitativi dal 1° gennaio al 31 dicembre 1982
6	61.01 B V d) 1 2 3 e) 1 2 3		Indumenti esterni per uomo e per ragazzo	D F I IRL DK	1 000 pezzi	582 343 166 18 83
	61.02 B II e) 6 aa) bb) cc)		Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini : B. altri : Calzoncini, shorts e pantaloni, tessuti, per uomo e per ragazzo ; pantaloni tessuti, per donna, per ragazza e per bambini, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali			61.01-62 ; 64 ; 66 ; 72 ; 74 ; 76 61.02-66 ; 68 ; 72
7	60.05 A II b) 4 aa) 22 33 44 55		Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata :	F IRL	1 000 pezzi	208 25
	61.02 B II e) 7 bb) cc) dd)		Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini : B. altri : Camicie, camicette e bluse a maglia (non elastica né gommata), o tessute, per donna, per ragazza e per bambini, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali			
8	61.03 A		Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini :	D BNL DK	1 000 pezzi	1 200 364 75
		61.03-11 ; 15 ; 19	Camicie e camicette, tessute, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali			